

AVVERTENZE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

MODALITA' DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I **oggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti della conferenza metropolitana,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

Si evidenzia che i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni, dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, richiamata in Cons. di Stato, sez. V, sent. 16 giugno 2014, n. 3033, Cons. di Stato, sez. III, sent. 16 maggio 2016, n. 1990, Cons. di Stato, sez. III, sent. 23 maggio 2016, n. 2141 e Cons. di Stato, sez. III,

sent. 11 luglio 2016, n. 3019).

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. esibizione di un idoneo documento di identificazione. E' considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, *il libretto di pensione*¹, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

"Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno

¹*Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 5-8 giugno 2001, n. 3212 e 29 ottobre 2012, n. 5504).*

riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

GENERALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.**

Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Con riferimento alle modalità di presentazione delle candidature da parte delle liste con obbligo di sottoscrizioni si richiamano gli interessati alla necessità di stampare i moduli -reperibili sul sito in formato word- su fogli A3 o comunque con modalità idonee a dare assoluta garanzia dell'unità ed indivisibilità del documento.

Si segnala sul punto la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui *“I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale.”* (V Sezione, 4 marzo 2005, n. 856; cfr. anche Consiglio di Stato, V Sezione, 22 febbraio 2002, n. 1087).

Si sottolinea, in altre parole, che *“la presenza del simbolo e dell'elenco dei candidati, nei fogli destinati a raccogliere le sottoscrizioni, mira a garantire la consapevolezza e genuinità della scelta dei sottoscrittori”* e quindi *“ogni firma deve indefettibilmente essere apposta in un modulo contenente, tra l'altro, il simbolo della lista e l'elenco dei candidati di quest'ultima”* (Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504).